



Anno scolastico 2021/22
Circolare n. 115

Al personale docente
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito della scuola
Albo pretorio on-line
Agli ATTI

OGGETTO: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
INDICAZIONI OPERATIVE

IL DIRIGENTE

- VISTO** l'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;
- VISTO** il Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio docenti nella seduta del 21.09.2020
- VISTA** la Circolare n.99 del 12.01.2022 avente per oggetto: **Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative;**
- VISTA** la Circolare n. 101 del 17-01-2022 avente per oggetto: **Attivazione DDI-DAD Precisazioni;**
- VISTO** l'art.6 del Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022);

COMUNICA

le nuove disposizioni contenute nel decreto in oggetto e le relative procedure organizzative.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

A Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per gli alunni e per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso:

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza

B Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe le misure previste sono differenziate in funzione dello **stato vaccinale degli studenti**:

✓ **per coloro che diano dimostrazione di:**

- a. avere concluso il ciclo vaccinale primario o
- b. di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
- c. oppure di avere effettuato la dose di richiamo,

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

✓ **Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:**

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

✓ **Per gli altri alunni (non vaccinati, guariti da più di 120 giorni, ecc...), si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.**

A tale specifico scopo, la Scuola è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti.

Pertanto, al verificarsi **di due o più casi di positività**, la Scuola chiederà agli interessati di dare dimostrazione delle condizioni sopra elencate con le modalità comunicate con la circolare n. 106 del 26-01-2022.

Tutti gli altri studenti della classe svolgono attività didattica in modalità a distanza (Didattica digitale Integrata) **per 5 giorni.**

In tal caso è **obbligatorio il test per il termine della quarantena effettuato a partire dal quinto giorno.**

Il rientro in presenza è subordinato alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo anche in centri privati a ciò abilitati.

Nella scuola secondaria di primo grado con 2 o più casi di positività, agli alunni della classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020:

("7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.").

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 8. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. 9.

L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati."

Inoltre, SENTITO il Comitato "Prevenzione COVID" di Istituto;

ACQUISITO il parere del Medico Competente di Istituto;

ACQUISITA altresì conferma da parte del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione di Istituto;

DISPONE

La verifica dei requisiti idonei alla didattica in presenza attraverso presentazione ai docenti della prima ora di documentazione cartacea, nelle more dell'adeguamento della piattaforma all'allineamento della validità dei green pass alle disposizioni su indicate:

1. La documentazione attestante le condizioni per effettuare la didattica in presenza andrà presentata al docente della prima ora e potrà far entrare esclusivamente gli alunni in possesso della documentazione attestante i requisiti su indicati.
2. Ricevuto parere favorevole dal DPO di Istituto, si passerà, anche per gli alunni, alla verifica dei requisiti richiesti per la didattica in presenza attraverso controllo dei green pass.

CONTATTI AD ALTO RISCHIO

Per quanto stabilito dalla richiamata Nota del Ministero della Salute, si specifica quanto segue:

- ✓ le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) con soggetti conviventi

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata **all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.**

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è **raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.** Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- ✓ abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- ✓ abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
- ✓ siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

L'applicazione delle nuove regole si applica anche ai casi della settimana scorsa.

Si allega collegamento ai seguenti link:

1. <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi>
2. <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>
3. https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/MI_Gestione%20Emergenza%20Covid-19%20-%20Vademecum_v12.pdf

Sento sinceramente di dover ringraziare i referenti Covid, i collaboratori del DS, i componenti lo staff di Presidenza, tutto il personale docente e Ata per la preziosa collaborazione ma invito tutti al rispetto delle presenti disposizioni, primo perché è un dovere e poi per rispetto delle regole e dei ruoli. Invito tutti, in particolare gli studenti, a tenere un comportamento rispettoso delle regole e delle disposizioni perché il rispetto consapevole delle norme consentirà di tornare gradualmente alla gioiosa normalità e superare le tante difficoltà vissute.

*Il Dirigente scolastico
prof. Domenico A. Servello*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.3

**Misure per la gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2
(art. 6, D.L. 5/2022)**

ALUNNI POSITIVI	CONDIZIONE VACCINALE	MISURA DIDATTICA	MISURA SANITARIA	TEST
fino a 1 caso	Tutti	In presenza	Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 per 10 gg.	Test di autosorveglianza obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi
2 o più casi	Vaccinati con dose booster Ciclo primario concluso da meno di 120gg Guariti da meno di 120 gg Guariti dopo aver completato il ciclo primario Esenti dalla vaccinazione ' '	In presenza	Autosorveglianza per 5 gg e FFP2 per 10 gg. ←	Test di autosorveglianza obbligatorio solo alla comparsa dei sintomi
	Gli altri alunni	Didattica Digitale Integrata per 5 gg	Quarantena precauzionale per 5 gg. e 5 gg. di FFP2	Test di fine quarantena obbligatorio a partire dal 5° giorno
